

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 19993 del 30/11/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/20778 del 29/11/2018

Struttura proponente: SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2017 - DECORRENZA DEL DIVIETO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO;
PRECISAZIONI E ULTERIORI NORME TECNICHE IN MATERIA DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO, DEL
DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Firmatario: PAOLO FERRECCHI in qualità di Direttore generale

**Responsabile del
procedimento:** Paolo Ferrecchi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali", e in particolare il Capo III "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

- il Regolamento di Giunta Regionale n.3 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e

delle acque reflue";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n.4 del 6 marzo 2007, le specifiche norme tecniche relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono stabilite con atto del competente Direttore Generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- l'art. 1, comma 4 del succitato Regolamento regionale n.3/2017 prevede che "Il Direttore Generale competente in materia ambientale stabilisce eventuali ulteriori specifiche norme tecniche ai sensi dell'art. 8, comma

1, della l.r. n. 4 del 2007";

Considerato che:

- ai fini di favorire la conoscenza e l'applicazione del sopraccitato Regolamento di Giunta regionale n.3/2017, la Direzione Generale Agricoltura e la Direzione Generale Ambiente hanno organizzato specifici incontri con i soggetti interessati;

- da tale diretta interazione con gli operatori del settore è emersa la necessità di fornire chiarimenti e precisazioni, nonché ulteriori norme tecniche necessarie per assicurare la corretta utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati, in merito ai seguenti punti:

- definizioni;
- periodi di divieto della distribuzione;
- registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti;
- comunicazione;
- cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica;
- allevamenti soggetti ad AIA;

Dato atto che:

- il 21 aprile 2017 è entrato in vigore il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 dell'11 aprile 2017;

- in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 795 del 5 giugno 2017;

- in data 25 settembre 2017 è stata adottata la Deliberazione n. 1412 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di bacino padano 2017", che approva le misure aggiuntive previste dall'Accordo rispetto a quanto stabilito nel PAIR2020, fra le quali l'azione di carattere emergenziale, nel caso di superamento

prolungato del valore limite giornaliero di PM10, che prevede il divieto di spandimento dei liquami zootecnici ad esclusione delle tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

- il comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 14 "Attuazione della Sessione Europea Regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" ha stabilito che in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10, la misura di cui sopra trova applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;

Considerato che:

- il DM 25 febbraio 2016 all'art. 40 comma 3 stabilisce che "Le regioni e le province autonome, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni";

- il Regolamento di Giunta Regionale n.3/2017 al comma 2 dell'art. 38 prevede che "La Regione, con atto del Direttore Generale competente in materia ambientale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici";

Considerato che il citato articolo 38 al comma 5 prevede che "L'utilizzazione dei liquami e del digestato non palabile su prati, medicaia dal terzo anno d'impianto, cereali autunnovernalini, colture arboree inerbite, terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata, è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio";

Dato atto che ARPAE monitora l'andamento meteorologico, predisponendo specifici bollettini agrometeorologici settimanali, attraverso i quali è possibile verificare la sussistenza delle condizioni climatiche sul territorio regionale;

Constatato che:

- negli ultimi anni l'andamento meteorologico si è spesso discostato dal punto di vista termo-pluviometrico soprattutto per entità, concentrazione e frequenza delle precipitazioni, dalle medie pluriennali del recente passato;

- i bollettini agrometeorologici predisposti da ARPAE nel periodo autunno-invernale (da novembre a febbraio) contengono una sezione specifica denominata "Bollettino Nitrati" che fornisce indicazioni sui divieti di distribuzione dei fertilizzanti azotati;

- le indicazioni del Bollettino Nitrati, sull'ammissibilità delle distribuzioni, si basano sulla valutazione del contenuto idrico dei suoli e dell'entità delle precipitazioni osservate e previste, per aree omogenee individuate a livello regionale;

Vista la richiesta delle Associazioni professionali agricole di categoria relativa alla possibilità di individuare una decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica più rispondente alle mutate condizioni climatiche;

Constatato che i prati e i medicai dal terzo anno d'impianto esplorano un ampio volume di suolo e essendo caratterizzati da una ripresa vegetativa precoce, sono in grado di assorbire l'azoto minerale presente nel suolo anche nella stagione invernale, limitando il rischio di perdite verso la falda;

Ritenuto pertanto opportuno:

- predisporre il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, contenente:

1. le precisazioni e i chiarimenti che si sono resi necessari a seguito del primo anno di applicazione del Regolamento sopracitato;
2. le ulteriori specificazioni/norme tecniche necessarie per assicurare la corretta utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati;

- di stabilire che, per le Zone Non Vulnerabili da Nitrati, il periodo di divieto di utilizzazione dei liquami e del digestato non palabile su prati e medicai dal terzo anno d'impianto sia continuativo dal 1 dicembre al 31 dicembre e

nel mese di gennaio sia sospeso sulla base dei bollettini agrometeorologici predisposti dalla Regione, con riferimento ai dati forniti dall' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, e pubblicati sul sito dell'Agenzia;

Richiamati:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 150 del 5 febbraio 2018 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle D.G.: Cura del territorio e dell'ambiente; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA). Modifica denominazione di un servizio nell'ambito della DG Risorse, Europa, innovazione e istituzioni";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di adottare il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue - Regolamento di Giunta Regionale 15 dicembre 2017, N.3";
2. di stabilire che, per le Zone Non Vulnerabili da Nitrati, il periodo di divieto di utilizzazione dei liquami e del digestato non palabile su prati e medicaie dal terzo anno d'impianto sia continuativo dal 1 dicembre al 31 dicembre e nel mese di gennaio sia sospeso sulla base dei

bollettini agrometeorologici predisposti dalla Regione, con riferimento ai dati forniti dall' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, e pubblicati sul sito dell'Agenzia;

3. di dare atto che, come previsto agli artt.5 comma 1 e 30 comma 1 del Regolamento regionale n.3/2017, l'utilizzazione agronomica è comunque vietata nei terreni saturi d'acqua;
4. di dare atto che, in caso di attivazione delle misure emergenziali previste dalla normativa regionale di tutela della qualità dell'aria di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1412/2017 e all'art. 40 della Legge regionale n. 14/2018, opera il divieto di spandimento dei liquami zootecnici ad esclusione delle tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Paolo Ferrecchi

**Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli
effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue
REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE 15 DICEMBRE 2017, N.3**

novembre 2018

I N D I C E

1. PREMESSA.....
2. PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE N. 3/2017 E ULTERIORI NORME TECNICHE.....
2.1 ARTICOLATO.....
2.2 ALLEGATO I.....
2.3 ALLEGATO II
2.4 ALLEGATO IV “MODULISTICA”

1. PREMESSA

Il documento fornisce i chiarimenti e le precisazioni che si sono rese necessarie a seguito dei primi mesi di applicazione del Regolamento di Giunta Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 (di seguito Regolamento) in ordine sia agli articoli richiamati, sia agli allegati del Regolamento medesimo.

Si forniscono, altresì, ulteriori specifiche norme tecniche relative ai criteri di utilizzazione agronomica, di cui al Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017, in applicazione dell'art. 8 della L.R. n. 4 del 2007.

2. PRECISAZIONI AL REGOLAMENTO DI GIUNTA REGIONALE N. 3/2017 E ULTERIORI NORME TECNICHE

2.1 ARTICOLATO

– Articolo 2 comma 1 lettera q) “Definizioni”

Si precisa che tra i materiali che rientrano nella definizione di “biomasse vegetali” sono compresi i materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia nonché i residui dell'attività agroalimentare derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali esclusi dall'applicazione della normativa di settore sui rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006.

– Articolo 17 comma 4 lettera a) “Periodi di divieto della distribuzione”

Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, si precisa che tra gli ammendanti organici rientrano anche le biomasse vegetali.

– Articolo 20 comma 1 “Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti”

Si precisa che tra i materiali il cui utilizzo deve essere registrato, vi è anche il digestato, ricompreso nella definizione di “fertilizzante azotato” alla lettera j) del comma 1 dell'art. 2.

– Articolo 23 comma 2 “Comunicazione”

Si chiarisce che conformemente a quanto previsto agli artt. 4 e 25 del DM 25 febbraio 2016, il presente comma è da intendersi che sono tenute al rispetto dell'obbligo di comunicazione le imprese che producono o utilizzano in zona vulnerabile ai nitrati un quantitativo di azoto di origine zootecnica superiore a 1.000 kg all'anno, gli impianti di digestione anaerobica, le imprese soggette ad AIA e gli allevamenti con più di 500 UBA.

Si precisa inoltre che i 500 UBA si riferiscono a tutte le specie allevate e non soltanto ai bovini. L'art. 5 del DM 25 febbraio 2016 prevede allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) rinviando alla Tabella 4 dell'Allegato 1 per i fattori di conversione delle diverse specie in Unità di bestiame Adulto (UBA). Tale meccanismo di conversione è riportato anche nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del Regolamento, al fine proprio di consentire la conversione in tutte le disposizioni del Regolamento.

Si chiarisce altresì che non è tenuto a presentare la comunicazione, né ad avere gli stoccaggi ai sensi del presente regolamento, chi produce effluenti di allevamento per la cessione totale ad un'industria di fertilizzanti, sia come rifiuto sia come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006.

- *Articolo 24 comma 1 e 5 “Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica”*

Rispetto al comma 1 si precisa che in caso di cessione a terzi di effluenti di allevamento o digestato, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, allegandola nel sistema di gestione effluenti inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) alla comunicazione, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Inoltre, sia il produttore che il detentore sono comunque tenuti a conservare in azienda il contratto di cessione, sia che presentino la comunicazione, sia che non la presentino, al fine di consentire l'attività di controllo sia cartolare che in azienda.

Rispetto al comma 5 si precisa che nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 23, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede gli effluenti, anche se non è tenuto a presentare la comunicazione, deve presentare all'autorità competente, copia del contratto di cessione.

- *Articolo 26 comma 1 “Allevamenti soggetti ad AIA”*

Il titolare degli allevamenti di suini e avicoli, soggetti all'AIA di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e alla L.R. n. 21 del 2004, sono tenuti, conformemente all'art. 4 del DM 25 febbraio 2016, a comunicare all'autorità competente con le modalità di cui all'art. 23, i dati e le informazioni standard richieste, nonché a produrre e conservare la documentazione tecnica prevista all'Allegato I. Inoltre, così come previsto dall'art. 15 comma 7, qualora non effettuino cessione totale a terzi, devono elaborare i Piani di Utilizzazione Agronomica annuali.

- *Articolo 37 commi 1,2, 5 e 6 “Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione”*

Relativamente ai commi 1 e 2, quando con l'apporto di 340 kg di azoto si supera il fabbisogno delle colture (MAS), si precisa quanto segue.

Il Regolamento all'art. 1 comma 3 recita *“Ai fini della presente disciplina, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue nonché del digestato di cui al comma 1 lettera a) è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche disciplinati nel DM 25 febbraio 2 e nel presente regolamento”*.

Gli articoli 1 e 7 del DM 25 febbraio 2016 prevedono che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento debba avvenire in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

Conseguentemente, si conferma che per poter effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è necessario sempre considerare e rispettare il fabbisogno e la dinamica di assorbimento dell'azoto da parte delle colture.

Pertanto, in presenza di colture per le quali un apporto al campo consistente fino a 340 kg/ha di azoto zootecnico può portare al superamento del fabbisogno di azoto utile (MAS), la distribuzione degli effluenti e del digestato deve essere motivata facendo riferimento alle valutazioni agronomiche specifiche e non contemplate nella definizione dei MAS.

Relativamente al comma 5, si precisa che le aziende soggette ad AIA e gli allevamenti bovini ed altre specie con più di 500 UBA, non sono tenuti ad elaborare il PUA qualora effettuino cessione totale a terzi in analogia a quanto previsto al comma 7 dell'art. 15 per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Relativamente al comma 6 si precisa che il raggiungimento del coefficiente di efficienza medio aziendale minimo del 48% è obbligatorio per le aziende tenute alla predisposizione del PUA, in quanto indice specifico del PUA che non viene utilizzato in nessun altro contesto.

- *Articolo 38 “Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati” comma 1 e commi 3, 4 e 6*

Relativamente al comma 1 si precisa che i periodi di divieto di cui al presente articolo, sono riferiti sia agli effluenti di allevamento che al digestato palabile e non palabile

Si precisa che il periodo di divieto di cui al comma 6 va dal 1 novembre al 31 gennaio e corrisponde a 92 giorni.

Considerate le specifiche caratteristiche dei materiali di cui ai commi 3 e 4 e il rischio collegato rispetto al possibile rilascio di azoto nel suolo, e considerato anche quanto previsto attualmente dai suddetti commi, si precisa che:

- l'utilizzazione di letami di cui al comma 3 (letame bovino, equino ed ovicaprino) e digestato palabile, su terreni privi di colture è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio.
 - l'utilizzazione di letami diversi da quelli di cui al comma 3 è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio, anche in presenza di colture.
 - l'utilizzazione di letami di cui al comma 3 (letame bovino, equino ed ovicaprino) e digestato palabile su colture e situazioni diverse da quelle indicate al medesimo comma, è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio.
 - l'utilizzazione di liquami e digestato non palabile su colture diverse da quelle indicate dal comma 5, è vietata dal 1 novembre al 31 gennaio.
- *Articolo 39 comma 1 lettera d) “Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti nelle zone non vulnerabili da nitrati”*

Si precisa che i fertilizzanti azotati da indicare nel registro delle fertilizzazioni sono quelli di cui al comma 1: effluenti di allevamento, digestato, correttivi da materiali biologici, compost.

- *Articolo 40 comma 2 “Comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati”*

Si chiarisce che, conformemente a quanto previsto agli artt. 4 e 25 del DM 25 febbraio 2016, sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo le imprese che producono o utilizzano in zona non vulnerabile ai nitrati un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato superiore a 3.000 kg all'anno, le imprese soggette ad AIA e gli allevamenti con più di 500 UBA.

Si chiarisce altresì che non è tenuto a presentare la comunicazione, né ad avere gli stoccaggi ai sensi del presente regolamento, chi produce effluenti di allevamento per la cessione totale ad un'industria di fertilizzanti, sia come rifiuto sia come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006.

- *Articolo 41 “Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato e disponibilità dei terreni per l’espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati”*

Rispetto al comma 1 si chiarisce che in caso di cessione a terzi di effluenti di allevamento o digestato, il legale rappresentante dell’impresa agricola che cede, deve trasmettere all’autorità competente copia del contratto stipulato, allegandola alla comunicazione nel sistema di gestione effluenti inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), oltre alle informazioni relative all’azienda e alla produzione. Inoltre, sia il produttore che il detentore sono comunque tenuti a conservare in azienda il contratto di cessione, sia che presentino la comunicazione, sia che non la presentino, al fine di consentire l’attività di controllo sia cartolare che in azienda. Questo è richiesto come adempimento minimo per mantenere la tracciabilità del materiale.

Rispetto al comma 4, si precisa che nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell’articolo 40, il legale rappresentante dell’impresa agricola che cede gli effluenti, anche se non è tenuto a presentare la comunicazione, deve presentare all’autorità competente, copia del contratto di cessione.

- *Articolo 49 comma 4 “Stoccaggio delle acque reflue”*

I contenitori di stoccaggio delle acque reflue devono rispettare i requisiti tecnici e le norme di salvaguardia ambientale di cui all’Allegato III punto 1.2 lettera c).

2.2 ALLEGATO I

Quadro sinottico degli adempimenti previsti dal Regolamento regionale

Tipologia di azienda	ZONE VULNERABILI ED ASSIMILATE		
	Documentazione da trasmettere all'autorità competente	Documentazione presso l'azienda	Condizioni Operative ⁽¹⁾
Azienda con allevamento (=< 1.000 kg azoto/anno e con superficie in ZVN =< 6 ha di SAU) Aziende senza allevamento con superficie in ZVN =< 6 ha di SAU	Eventuale contratto fornitura effluenti / digestato	Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda con allevamento (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno) Impianti =< 3000 kg azoto/anno	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda con allevamento (> 3.000 kg azoto/ anno) Aziende IPPC Aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA Impianti biogas (> 3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	PUA ⁽²⁾ Registro fertilizzazioni e relativa cartografia; Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Aziende che utilizzano =< 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Aziende che utilizzano > 3000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost		PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia	MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 1.000 e =< 3.000 kg azoto/anno)	Se effettua trattamenti diversi dallo stoccaggio: Comunicazione ⁽³⁾ Contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia Contratto fornitura effluenti/ digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*)	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (>3.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Contratto fornitura effluenti / digestato Eventuale contratto disponibilità terreni	PUA Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratto fornitura effluenti/ digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. (*)	N zootecnico 170 kg/ha per anno; MAS
Azienda senza allevamento che non usa effluenti/digestato e con superficie ZVN >6 ha di SAU		Registro fertilizzazioni e relativa cartografia.	MAS

(1) Il limite di 170 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come media aziendale.

(2) Non sono tenuti ad elaborare il PUA le aziende IPPC e gli allevamenti di bovini con oltre 500 UBA che cedono totalmente a terzi effluenti di allevamento o digestato e gli impianti di digestione anaerobica che utilizzano meno di 3000 kg di N/anno.

(3) Se viene effettuato solo lo stoccaggio e si opera sui terreni in proprietà o in affitto non si è tenuti a presentare la comunicazione.

(*) Eventuali visure catastali se richieste dall'autorità competente

Tipologia di azienda	ZONE ORDINARIE		
	Documentazione da trasmettere all'autorità competente	Documentazione presso l'azienda ⁽²⁾	Condizioni Operative ⁽¹⁾
Azienda con allevamento/Detentore (= < 3.000 kg azoto/anno)	Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato.	Eventuale contratto fornitura effluenti. Contratti terreni in affitto, disponibilità ^(*)	N zootecnico 340 kg/ha per anno;
Azienda con allevamento (> 3.000 kg azoto/anno) Impianti biogas (> 3.000 e =< 6.000 kg azoto/anno)	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità ^(*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 340 kg/ha per anno;
<input type="checkbox"/> Aziende IPPC <input type="checkbox"/> Aziende di bovini/altre specie con oltre 500 UBA <input type="checkbox"/> Impianti Biogas > 6.000 kg azoto/anno <input type="checkbox"/> Azienda che usa digestato > 6.000 kg azoto/anno	Comunicazione Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	PUA ⁽²⁾ Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratti terreni in affitto, disponibilità ^(*) Eventuale contratto fornitura effluenti/ digestato	N zootecnico 340 kg/ha per anno; MAS
Aziende che utilizzano >12000 kg/anno di azoto da correttivi da materiali biologici o da compost		PUA ⁽²⁾ ; Registro fertilizzazioni e relativa cartografia.	MAS
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 3.000 e =< 6.000 kg azoto/anno)	Se effettua trattamenti diversi dallo stoccaggio: Comunicazione ⁽³⁾ Contratto fornitura effluenti / digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratto fornitura effluenti/digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. ^(*)	N zootecnico 340 kg/ha per anno;
Azienda senza allevamento che usa effluenti/digestato - DETENTORE (> 6.000 kg azoto/anno)	Comunicazione. Contratto fornitura effluenti /digestato. Eventuale contratto disponibilità terreni.	Registro fertilizzazioni e relativa cartografia. Contratto fornitura effluenti/digestato Contratti terreni in affitto, disponibilità. ^(*)	N zootecnico 340 kg/ha per anno

1. Il limite di 340 kg/ettaro/anno di azoto di origine zootecnica è inteso come apporto per ettaro.
2. Il PUA è richiesto (unitamente alla tenuta del registro) anche qualora si superi il limite di 340 kg per ettaro per anno di azoto al campo di origine zootecnica.
3. Se viene effettuato solo lo stoccaggio e si opera sui terreni in proprietà o in affitto non si è tenuti a presentare la comunicazione.

(*) Eventuali visure catastali se richieste dall'autorità competente

– Allegato I punto 4.4

Tra i documenti che occorre allegare alla comunicazione, in relazione all'utilizzazione agronomica, si precisa che sono ricompresi anche i contratti di disponibilità dei terreni utilizzati per lo spandimento che non siano né in proprietà né in affitto.

In considerazione della frequenza con cui tali contratti sono modificati o aggiornati, la suddetta indicazione garantisce una maggiore tracciabilità dei materiali destinati all'utilizzazione agronomica.

– Allegato I punto 4.5

Tra i documenti e gli elaborati tecnici sull'utilizzazione agronomica da conservarsi presso una sede aziendale, sia per il produttore che per il detentore devono sempre essere compresi anche i contratti di cessione degli effluenti/digestato.

– Tabella 1 “Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab. 1 e 2 dell'allegato I al DM 25 febbraio 2016”

A causa di un errore materiale, si corregge la riga relativa alla specie “Avicoli – Categoria animale: polli da carne” con i valori previsti dal DM 25 febbraio 2016:

	Azoto al campo		Peso vivo	Tipo di Stabulazione	Dettaglio Stabulazione	Volumi effluenti (per / t p.v. / anno)			Ripartizione N al campo (kg/t p.v./anno)	
	(kg/t pv)	(kg/ capo)	(kg/ capo)			liquame	palabile	liquame	palabile	
Categoria animale	(kg/t pv)	(kg/ capo)	(kg/ capo)			m3	t	m3		
polli da carne	250	0,25	1	a terra	con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	0,6	6,2	9,5	2	248

– Tabella 4 “Produzione di liquami della zona di mungitura in allevamenti a diversa capienza”

A causa di un errore materiale, si chiarisce che le “Produzioni unitarie” sono espresse in m3 per capo/anno.

– Tabella 7.4 “Contenuto di azoto ed altre caratteristiche di alcuni materiali o sostanze utilizzabili per la produzione del digestato, di cui all'art. 22 del d.M 25 febbraio 2016”

Si corregge nel quadro c) il valore del parametro N per le seguenti voci:

- “Lettiera avicoli polli da carne”: N% = 3,03
- “Lettiera avicoli faraone da carne”: N% = 2,97

Tali valori derivano dall'elaborazione dei parametri contenuti nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato I al DM 25 febbraio 2016 e per un errore materiale il valore di azoto era stato espresso in “per mille” anziché in percentuale.

2.3 ALLEGATO II

Allegato II punto 1

Si precisa che il PUA deve essere predisposto entro il 31 marzo di ogni anno; le eventuali varianti al piano sono ammesse entro il 30 novembre. Qualora le varianti al PUA interessino aspetti strutturali, che comportano la modifica della comunicazione, quali ad esempio la superficie complessiva utilizzata, la disponibilità dei terreni o dei quantitativi complessivi di effluenti o digestato, devono essere predisposte prima delle relative distribuzioni.

Ai fini della redazione del PUA può essere utilizzato il titolo di azoto del digestato riportato in comunicazione oppure in alternativa quello desunto dall'ultima determinazione analitica effettuata prima della redazione del PUA (31 marzo). Nel corso dell'anno non è possibile utilizzare una fonte del dato diversa da quella già assunta a riferimento.

Inoltre, in caso di modifica della dieta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, di cui all'allegato I paragrafo 2, dovrà essere utilizzato comunque il dato risultante dalla comunicazione aggiornata o quello desunto dalla relativa determinazione analitica.

2.4 ALLEGATO IV “MODULISTICA”

Si aggiunge un fac-simile di contratto di disponibilità dei terreni per l'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e digestato.

FACSIMILE

Contratto di disponibilità dei terreni per l'utilizzazione agronomica

Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017

Il/la sottoscritto/a :

Nato/a a : il:

Residente a :Provincia:

Via: CAP:

In qualità di titolare dell'impresa agricola:

.....

(ragione sociale)

Con sede legale in:Provincia:

Via: CAP:

Par- tita IVA																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUAA C.F.																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di seguito, **concedente**

e

Il/la sottoscritto/a :

Nato/a a : il:

Residente a :Provincia:

Via: CAP:

in qualità di titolare/responsabile legale dell'impresa zootecnica/ dell'impianto di digestione anaerobica o come detentore:

.....

(ragione sociale)

Con sede legale in:Provincia:

Via: CAP:

Par- tita IVA																			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CUAA C.F.																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

di seguito, **utilizzatore**

Il **concedente** si obbliga a comportarsi in modo da consentire la corretta utilizzazione agronomica da parte dell'utilizzatore: pertanto qualsiasi variazione delle informazioni fornite che hanno incidenza sulla utilizzazione agronomica deve essere comunicata in tempo utile.

L'**utilizzatore** è autorizzato all'utilizzazione agronomica e si obbliga, a sua volta, ad effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici/digestato nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento Regionale del 15 Dicembre 2017 , n. 3.

L'**utilizzatore** si obbliga inoltre a redigere e a conservare tutta la documentazione tecnica prevista nel Regolamento Regionale del 15 dicembre 2017, n. 3.

Rimangono fermi gli obblighi previsti dal Regolamento Regionale del 15 dicembre 2017 n. 3 a carico delle rispettive parti.

Durata contratto

La disponibilità dei terreni oggetto del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di anni, in assenza di specifica e diversa comunicazione trasmessa alla controparte.

Luogo e data,

Firma

[concedente].....

Firma

[utilizzatore].....